

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Diversamente – Associazione di Promozione Sociale"

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile.

1.1 Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d' ora innanzi "CTS"), della Carta Costituzionale, del Codice Civile, è costituita, in forma di Associazione, l' Associazione di Promozione Sociale denominata:

- Diversamente Associazione di Promozione Sociale

(senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "Diversamente APS" (d' ora innanzi, la "Associazione").

La suddetta denominazione sarà iscritta per esteso nel Registro Unico del Terzo Settore, quando operativo, (di seguito anche "RUNTS") o nei registri operanti medio tempore ed è la denominazione ufficiale dell' Associazione.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendole in lingue diverse dalla lingua italiana.

La denominazione dell' Associazione sarà automaticamente integrata dall' acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell' iscrizione dell' Associazione al RUNTS.

1.2 L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d' ora innanzi, lo "Statuto") dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d' ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all' attività dell' Associazione.

1.4 L' Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede.

2.1 L' Associazione ha sede nel Comune di Mondovì. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all' interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l' organizzazione è iscritta.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all' estero, varie unità operative secondo le esigenze dell' Associazione.

Art. 3) Scopo.

3.1 L' Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l' autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l' inclusione ed il pieno sviluppo della persona;

- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2 L' Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- e/o di mutualità.

Art. 4) Oggetto.

4.1 L' Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

art. 5, comma 1, CTS, punto a) : interventi e servizi sociali ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

art. 5, comma 1, CTS, punto i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

art. 5, comma 1, CTS, punto k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

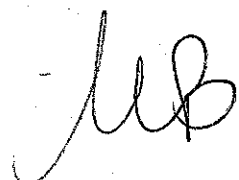
In tale contesto l' Associazione opera in particolare, ma non in modo esclusivo, a supporto di malati, disabili, anziani e persone a vario titolo non autosufficienti e svantaggiate.

In particolare, potrà porre in essere iniziative volte a:

- offrire in modo continuativo occasioni di socializzazione ed aggregazione alle persone al cui supporto opera, sia all' interno che all' esterno delle loro abituali strutture residenziali;
- offrire supporto alle situazioni ed alle eventuali problematiche residenziali, anche attraverso la partecipazione a progettualità condivise con altre Associazioni e/o servizi pubblici;
- partecipare ad altre attività/iniziative proposte sul territorio dall' associazionismo, dalle agenzie territoriali e dai servizi pubblici volte a favorire l' inclusione sociale;
- promuovere od offrire supporto organizzativo, logistico e/o economico ad altre attività/iniziative in linea con la propria finalità di solidarietà sociale;
- favorire – con le opportune modalità organizzative, logistiche ed assicurative – la partecipazione a pellegrinaggi e gite delle persone al cui supporto opera, degli associati e dei familiari conviventi degli Associati;
- organizzare, promuovere e gestire in modo autonomo eventi volti a far conoscere l' Ente e le sue finalità ad a promuovere la sottoscrizione di donazioni.

4.2 Nell' ambito dello scopo sociale l' Associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, ritenute idonee e necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

L' Associazione potrà svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.



Le suddette attività sussidiarie rispetto alle attività che formano l'oggetto principale devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell' art. 6, comma 1, del CTS.

Più precisamente, l' individuazione di tali attività potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall' Assemblea degli Associati.

Nel caso di svolgimento di attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di Bilancio ai sensi dell' art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1 L' Associazione si avvale, in modo prevalente, dell' attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2 L' Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall' articolo 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell' attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

5.3 L' attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall' Associazione, tramite la quale svolge l' attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Assemblea degli Associati dell' Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un' autocertificazione resa ai sensi dell' art. 46 DPR 445/2000, purché non superino l' importo stabilito dall' organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall' art. 17 del Codice.

5.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5.5 L' Associazione ha l' obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell' art 18 del CTS.

Art. 6) Durata.

6.1 L' Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Art. 7) Definizione di Associato.

7.1 Sono membri dell' Associazione (d' ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell' atto costitutivo dell' Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz' altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell' Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.4 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell' Associazione.

Art. 8) Numero minimo di Associati.

8.1 L' Associazione presuppone l' esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche, oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati.

9.1 Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell' APS ed alla sua attività.

9.2 Gli Associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabili dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' APS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all' approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

9.3 Gli Associati sono tenuti:

- all' osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell' APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 10) Ammissione degli Associati.

10.1 L' Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda in forma scritta (d' ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l' Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell' Associazione, nonché la Normativa Applicabile. L' ammissione segue criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

10.2 L' Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che sia stato condannato per reati penali e civili contro le persone e/o il patrimonio, che abbia

tenuto ripetutamente comportamenti contrari alla fede pubblica e/o al buon costume o che manifesti atteggiamenti ostili verso qualsiasi Associato.

10.3 L' organo preposto all' esame, all' approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata, mediante mezzo idoneo a dimostrare la data certa di formazione della Domanda stessa.

10.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l' ha presentata, la Domanda s' intende accettata.

10.6 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7 In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, ove nominato, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8 Il soggetto che ha presentato la Domanda, ricevuta la comunicazione dell' accoglimento della stessa, è iscritto nel Libro degli Associati entro 30 giorni dalla data del verbale relativo alla riunione del Direttivo che ha approvato l' iscrizione. Il Consiglio Direttivo cura l' annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli Associati. Il richiedente l' iscrizione diviene ufficialmente Associato alla data della propria iscrizione nel Libro degli Associati.

Art. 11) Recesso dell' Associato.

11.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall' Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l' Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o ordinaria.

11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell' Associazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all' Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l' Associato che recede è tenuto al pagamento dell' intera Quota Annuale dovuta per l' esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

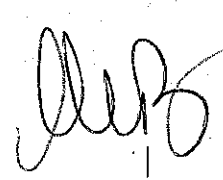
Art. 12) Esclusione dell' Associato.

12.1 Il Consiglio Direttivo può proporre all' Assemblea degli Associati l' esclusione dell' Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

La qualifica di Associato si può perdere per dimissioni volontarie, recesso, decadenza, espulsione od esclusione.

Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L' esclusione di un Associato viene deliberata dall' Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che allo stesso sono stati contestati per iscritto gli addebiti a lui mossi, consentendogli facoltà di replica. L' esclusione o la decadenza è deliberata nei confronti dell' Associato che:



- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell' Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 10 giorni dal sollecito scritto o verbale;
- svolga attività contrarie agli interessi dell' Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all' Associazione.

12.2 Qualora l' Associato per il quale è proposta l' esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l' esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all' Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all' Associato escluso, i diritti di partecipazione dell' Associato medesimo all' organizzazione e all' attività dell' Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all' Associato escluso.

12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all' Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

Qualora sia proposta l' impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l' Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all' organizzazione e all' attività dell' Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell' impugnazione, l' Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell' impugnazione, cessa l' eventuale stato di sospensione in cui l' Associato si trovi.

12.6 L' Associato del quale sia stata deliberata l' esclusione è tenuto al pagamento dell' intera Quota Annuale dovuta, sia per l' esercizio nel corso del quale l' esclusione è deliberata, sia per l' eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione, nel caso specifico in cui l' effettività della cessazione stabilita a norma del punto 12.5 si concretizzi oltre il termine dell' esercizio in corso.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 13) Patrimonio iniziale.

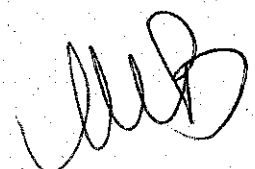
13.1 Il patrimonio iniziale dell' Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell' Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 160,00 (centosessanta=).

Art. 14) Entrate.

14.1 Il patrimonio dell' Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale.

14.1 L' Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale;



- c) gli apporti degli Associati;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati;
- e) i redditi derivanti dalle risorse dell' Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell' attività dell' Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati alla dotazione dell' Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall' Associazione.

14.2 L' adesione all' Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale.

E' comunque facoltà dell' Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale.

15.1 L' assunzione della qualità di Associato, effettiva dalla data della propria iscrizione nel Libro degli Associati, effettuata a cura del Consiglio Direttivo, è subordinata anche al previo versamento all' Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota iniziale").

15.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all' Associazione, al versamento all' Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale"). L' importo della quota iniziale non deve essere necessariamente pari a quello della quota annuale. La determinazione puntuale dell' importo relativo alla quota associativa è effettuata secondo principi e motivazioni che si ispirano sempre al criterio di piena democraticità dell' Associazione.

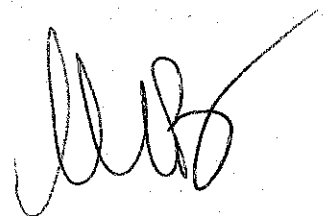
15.3 Il Consiglio Direttivo adotta uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l' altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all' entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell' Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l' esclusione dall' Associazione dell' Associato moroso.

In assenza eventuale di specifico regolamento in materia di quote associative, competente in materia è esclusivamente l' Assemblea degli Associati.

Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.

16.1 L' Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L' attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell' art. 7, comma 2, del CTS.



16.2 L' Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l' erogazione s' intende effettuata a titolo di apporto all' Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l' erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, si considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; ne consegue che il tasso di interesse eventualmente applicato non deve essere pari o superiore a quanto sopra specificato.

16.3 L' adesione all' Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell' Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti.

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall' Associato all' Associazione, non è ripetibile dall' Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell' Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell' Associato dall' Associazione.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall' Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell' Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all' organizzazione o all' attività dell' Associazione diverso dai diritti di partecipazione all' Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all' Associazione che sia considerabile come di titolarità dell' Associato o del soggetto che abbia effettuato l' apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 18) Incremento delle entrate dell' Associazione.

18.1 Le entrate dell' Associazione si incrementano:

- a) per effetto di apporti degli Associati;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall' Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore delle risorse dell' Associazione.

Art. 19) Salvaguardia delle risorse dell' Associazione.

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza delle risorse dell' Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che le risorse dell' Associazione subiscano e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.4 E' fatto obbligo di reinvestire l' eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20) Divieto di distribuzione.

20.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell' Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21) Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l' istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. del Codice Civile.

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo

Art. 22) Organi.

22.1 Sono organi dell' Associazione (d' ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l' Assemblea degli Associati (d' ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d' ora innanzi, il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d' ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d' ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l' Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall' Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall' Assemblea).

22.2 L' elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all' elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati.

Art. 23) Principi generali.

23.1 L' Assemblea è l' organo sovrano dell' Associazione.

23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all' Assemblea.

23.3 L' Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4 L' Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 24) Competenze dell' Assemblea.

24.1 L' Assemblea si riunisce almeno una volta all' anno, entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio, per l' approvazione del bilancio d' esercizio e della relazione di missione ai sensi dell' art. 13 del CTS.

24.2 L' Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell' attività dell' Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l' Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell' Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all' atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all' approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l' organizzazione e l' attività dell' Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell' Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell' Associazione, con relativa devoluzione del patrimonio;
- i) delibera sull' esclusione degli Associati;
- l) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 25) Convocazione dell' Assemblea.

25.1 L' Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il dieci per cento degli Associati o da almeno cinque Consiglieri oppure dall' Organo di Controllo.

25.2 L' Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Cuneo.

25.3 La convocazione dell' Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, o mediante raccomandata A.R., anche consegnata a mano, e comunque con ogni mezzo atto a dimostrare l' avvenuta, tempestiva ricezione dell' avviso, contenente l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, e l' elenco delle materie da trattare.

25.4 L' avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell' adunanza:

- a) agli Associati, preferibilmente agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri ed ai membri dell' Organo di Controllo, preferibilmente agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all' atto della loro nomina o successivamente.

25.5 Qualora il numero degli Associati superi le cento unità, l' avviso di convocazione dell' Assemblea deve essere pubblicato almeno tre volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell' ambito territoriale di operatività della Associazione.

25.6 L' Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell' Organo di Controllo.

Art. 26) Presidenza dell' Assemblea.

26.1 L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d' età; in ulteriore subordine, su decisione dell' Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2 Il presidente dell' Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3 Il presidente dell' Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell' Assemblea, accerta l' identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell' adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell' adunanza, che il presidente dell' Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 27) Deliberazioni dell' Assemblea.

27.1 L' Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

Per le deliberazioni di cui ai punti f) ed h) dell' art. 24, l' Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare con la presenza di almeno tre quarti degli Associati, partecipanti in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

27.2 L' adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritto di partecipare all' Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno trenta giorni nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto ad un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell' Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell' Associazione.

Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6 Le deliberazioni dell' Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto modificazioni dell' atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, scissione o trasformazione dell' Associazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell' Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall' Assemblea.

27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10 L' Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l' Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell' Assemblea, anche a mezzo di un' apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l' identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell' adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all' adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell' adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell' avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell' Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell' Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo.

28.1 Il Consiglio Direttivo è l' organo preposto all' amministrazione dell' Associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l' Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall' Assemblea;

- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell' Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d' esercizio da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
- f) deliberare in ordine all' ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all' esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento delle sede dell' Associazione nell' ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell' organo amministrativo dell' Associazione.

28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo.

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell' Assemblea all' atto della sua nomina, da un minimo di sette ad un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

29.2 I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l' interdetto, l' inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4 Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia dimostrabili caratteristiche di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Art. 30) Gratuità dell' incarico.

30.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro dell' eventuale Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31) Durata della carica.

31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio d' esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l' intero Consiglio Direttivo s' intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dello stesso

utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione deve essere ratificata dalla successiva Assemblea degli Associati, da convocarsi senza indugio, ed il Consigliere rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

31.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

31.5 Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo.

32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

33.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

33.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad euro cinquantamila occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

33.9 Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza sopra menzionate avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS.

Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri.

34.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Art. 35) Comitato Esecutivo.

35.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri tre Consiglieri.

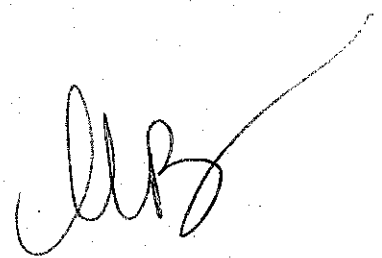
35.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procedure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Art. 36) Presidente e Vice Presidente.

36.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. Above the signature is a faint, circular official stamp, likely from the Italian Republic, though the details are not clearly legible.

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3 In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 37) Segretario.

37.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Art. 38) Tesoriere.

38.1 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispose, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 39) Composizione dell' Organo di Controllo.

39.1 L' Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall' Assemblea all' atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l' incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l' Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all' Ordine degli Avvocati, all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all' Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi ed almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all' Ordine degli Avvocati, all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all' Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5 Qualora competa all' Organo di Controllo l' esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell' Organo di Controllo.

40.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell' Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall' ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2382 Codice Civile, vale a dire l' interdetto, l' inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall' Associazione;
- c) coloro che sono legati all' Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d' opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l' indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di iscritti all' Ordine degli Avvocati, all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all' Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 41) Durata in carica dell' Organo di Controllo.

41.1 L' Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2 I membri dell' Organo di Controllo sono rieleggibili per ulteriori due mandati anche non consecutivi.

Art. 42) Compiti e funzionamento dell' Organo di controllo.

42.1 L' Organo di Controllo:

- a) vigila sull' osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell' Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell' Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all' articolo 14 del CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell' Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2 I membri dell' Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione e l' elenco delle materie da trattare.

42.5 L' avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell' adunanza. In caso di urgenza, l' avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d' età.

42.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio stesso.

42.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall' adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, continui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell' adunanza di accertare inequivocabilmente l' identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell' adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all' adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell' adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell' adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell' avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell' adunanza ed il soggetto verbalizzante.

Art. 43) Compenso dell' Organo di Controllo.

43.1 I membri Effettivi dell' Organo di controllo potranno percepire un compenso per la loro carica nella misura del 30 % della tariffa minima prevista dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Agli stessi potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate.

Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale.

44.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 45) Responsabilità dei membri dell' Organo di Controllo e del Revisore Legale.

45.1 La responsabilità dei membri dell' Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall' art. 28 del CTS.

Titolo V – Bilancio, libri e scritture.

Art. 46) Esercizi associativi.

46.1 L' Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 47) Bilancio d' esercizio.

47.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d' esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 48) Bilancio sociale.

48.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 49) Scritture contabili.

49.1 L' Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 50) Libri dell' Associazione.

50.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l' Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell' Organo di Controllo.

50.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario e/o Associato, il quale può estrarne copie.

50.3 Il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l' esame di detti libri e l' estrazione di copie da essi.

50.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

50.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Associato, il quale può estrarne copie.

50.6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell' Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell' Organo di Controllo. Può essere esaminato da ciascun Associato, il quale può estrarne copie.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento.

Art. 51) Devoluzione del patrimonio.

51.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell' Associazione, deliberato con le maggioranze rafforzate previste dal combinato disposto degli artt. 24 e 27 del presente Statuto, e previa nomina di uno o più Liquidatori, il patrimonio della stessa è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all' articolo 45, comma 1 del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto indicato dal Consiglio Direttivo, che sottopone all' Assemblea degli Associati, appositamente convocata, la relativa decisione vincolante e definitiva.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l' Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82, decorsi i quali il parere s' intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L' obbligatorietà del parere vincolante sopra citato avrà efficacia dall' operatività del RUNTS.

Titolo VII – Arbitrato.

Art. 52) Clausola compromissoria.

52.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l' Associazione, tra i membri degli Organi dell' Associazione, tra gli Organi dell' Associazione, tra i membri degli Organi dell' Associazione, gli Associati e l' Associazione in dipendenza della esecuzione o

interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2 La disciplina dell' arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

52.3 L' arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l' Associazione ha sede.

52.4 Le spese dell' arbitrato seguono la soccombenza.

Il Presidente
Moddabas


Il Funzionario
BARBERO Cristian

Registrato a Saluzzo addì 27/10/2022
al N. 2328 Serie 3
Euro 6
Tr